



*Associazione Artigiani e Piccole
Imprese di Pavia e Provincia*

STATUTO

STATUTO

della ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DI PAVIA E PROVINCIA avente la forma giuridica di associazione.

Art.1

(denominazione – sede - durata)

E' costituita una Associazione denominata **ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DI PAVIA E PROVINCIA** con sede a Pavia ed è a tempo indeterminato.

Art. 2

(scopi e oggetto dell'attività)

L'Associazione, apartitica, aconfessionale e non lucrativa, ha per scopo:

- 1) la tutela, la promozione e la rappresentanza degli interessi del comparto degli artigiani, dei piccoli imprenditori secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi nella Provincia di Pavia e zone limitrofe nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, organizzazione, autorità o privato.
- 2) L'incremento ed il perfezionamento dell'attività produttiva artigianale e della piccola impresa attraverso ogni iniziativa che gli organi statutari ritenessero opportuna.
- 3) L'inserimento dei rappresentanti di categoria, presso tutti gli organismi che trattano problemi dell'artigianato e della piccola e media impresa.
- 4) La stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro nell'ambito provinciale, nonché la stipula ed il recepimento da parte degli associati di accordi salariali per l'attuazione di norme a livello collettivo provinciale, regionale o nazionale.
- 5) La costituzione o la partecipazione ad organismi con funzioni specifiche atte ad assicurare l'assistenza economica, sociale, tecnica, creditizia, previdenziale, formativa ed assicurativa a favore degli iscritti.
- 6) La realizzazione, lo sviluppo ed il perfezionamento dell'iscrizione professionale, con tutte le iniziative possibili.
- 7) L'organizzazione di Assemblee generali e momenti pubblici quali convegni, seminari, meetings, conferenze stampa e quant'altro per gli associati sui temi di carattere generale e specifico per la tutela del comparto e per la promozione delle attività svolte.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà prestare agli associati ed a terzi anche non associati, dietro pagamento di corrispettivi, direttamente o per il tramite di società ed enti controllati i servizi inerenti e collegati con la gestione dell'attività d'impresa in generale quali ad esempio la gestione del personale, la consulenza del lavoro, la gestione contabile e fiscale, la

consulenza in materia di ambiente e sicurezza, la formazione professionale e tutte quelle attività di servizi alle imprese purché non rientranti nelle attività professionali tutelate a norma di legge.

Potrà inoltre esercitare ogni legittima attività e acquisire la proprietà di beni mobili ed immobili, costituire, partecipare ed acquisire società ed enti privati e/o pubblici ed ogni altra attività che si rendesse necessaria ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

(rapporti con altre associazioni)

L'Associazione, potrà coordinare la sua azione con le altre associazioni ed enti presenti sul territorio nella forma che riterrà più opportuna senza limitazione alcuna anche costituendo organi federativi unitari provinciali.

TITOLO II

Art. 4

(soci)

Possono essere soci dell'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia tutti gli artigiani, i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi secondo l'accezione europea in tutte le forme giuridiche ammesse dalla legge.

L'adesione all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia avviene con la sottoscrizione della scheda di adesione in cui sono indicati i dati dell'impresa e l'attività svolta. Il Segretario, accertati i requisiti provvede all'iscrizione provvisoria che consente di disporre immediatamente dei servizi associativi e che diverrà definitiva solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.

Ogni nuovo associato aderente è obbligato a versare la quota Associativa per almeno due anni. La disdetta associativa dovrà pervenire a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a garantire la certezza della data, nel rispetto del termine suddetto, entro il 30 novembre di ciascun anno. In difetto l'iscrizione sarà confermata anche per l'anno successivo.

Art. 5

(qualifica socio)

La qualifica di socio comporta l'integrale accettazione dello Statuto Sociale e dei deliberati degli Organi dell'Associazione.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 6

(soci fondatori)

Ai soci fondatori è riservato il diritto di esprimere il proprio insindacabile gradimento sulle

candidature agli organi associativi.

TITOLO III

Art. 7

(organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia:

- 1) il Congresso Provinciale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) la Giunta Esecutiva;
- 5) il Collegio dei Garanti;
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 8

(il congresso provinciale)

Il Congresso provinciale è l'Assemblea dei delegati. Dura in carica 5 anni ed è composta da imprenditori artigiani e piccole e medie imprese, anche pensionati, associati all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia. Il numero complessivo massimo di delegati è fino a 50 associati, anche se pensionati. I membri del Congresso devono essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente statuto, devono essere in regola con il tesseramento, e devono essere nominati dagli associati in apposite assemblee dalla base associativa rispecchiando la rappresentanza del territorio e delle categorie.

Con apposito regolamento approvato dalla Giunta esecutiva, ratificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia, verranno organizzate le riunioni per la composizione del Congresso Provinciale.

Il Delegato al Congresso Provinciale può essere portatore di una delega.

Art. 9

(ordinamento del congresso provinciale)

Ordinamento del Congresso Provinciale.

Il Congresso Provinciale:

- si celebra, in via ordinaria, di regola una volta ogni cinque anni ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo che ha il potere convocarlo a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- la convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà indicare la data almeno un mese prima della sua celebrazione;
- è presieduto da una Presidenza eletta dal Congresso.

Art. 10

(competenze del congresso provinciale)

Competenze del Congresso Provinciale.

- 1) l'esame e l'approvazione dell'attività svolta dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- 1) l'esame dei problemi di carattere generale interessanti l'artigianato e l'organizzazione dell'Associazione;
- 2) l'elezione del Presidente Provinciale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- 3) le eventuali modifiche allo Statuto che dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei delegati;
- 4) lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere approvato da almeno i due terzi dei Delegati.

Art. 11

(il presidente)

Il Presidente viene eletto dal Congresso Provinciale a scrutinio segreto o secondo le forme e le modalità contemplate dal regolamento, di volta in volta, approvato dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente deve essere un imprenditore artigiano e non può ricoprire incarichi politici di alcun genere.

Il Presidente è il massimo organo rappresentativo e politico dell'Associazione.

Esso:

- rappresenta l'Associazione;
 - ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, con l'autorizzazione a transigere o conciliare, sentita la Giunta Esecutiva;
 - adotta i provvedimenti politico-economici necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, in conformità ai deliberati degli Organi Statutari;
- convoca e presiede gli Organi Statutari.

In caso di dimissioni del Presidente assume ogni rappresentanza il Vice Presidente. La Giunta Esecutiva dovrà convocare entro dodici mesi il Congresso provinciale per una nuova elezione del Presidente provinciale.

Art. 12

(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente;

- da 5 ad 11 Membri eletti dal Congresso Provinciale;
- dal Segretario Provinciale.

Possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne al Consiglio su argomenti posti all'o.d.g. senza diritto di voto.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

- è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o email certificata, almeno 3 (tre) giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, può essere convocato telefonicamente, via fax o telegramma con almeno 1 giorno di preavviso;
- si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno ed, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Membri effettivi;
- è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

La riunione è valida con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

(Competenze e compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- garantisce il rispetto delle deliberazioni e delle linee politico-sindacali stabilite dal Congresso Provinciale;
- precisa di volta in volta, la linea dell'Associazione in ordine ai problemi di fondo che riguardano il comparto artigiano e della piccola e media impresa;
- decide per eventuali adesioni a confederazioni Artigiane a carattere Nazionale e Regionale;
- prende iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato e per la tutela delle singole categorie, anche promuovendo manifestazioni e convegni, nominando commissioni di studio;
- approva i rendiconti finanziari o i bilanci annuali dell'Associazione;
- propone al Congresso Provinciale, con maggioranza di almeno due terzi dei componenti, l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere assente viene considerato

irrevocabilmente decaduto.

In caso di decadenza di uno o più membri, il Consiglio direttivo ha la facoltà di cooptare nuovi membri tra i delegati eletti nel Congresso Provinciale con le modalità di cui all'art. 8 fino ad un massimo del 50% dei componenti.

Art. 15

(Presidente onorario)

Il Congresso provinciale può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola, media impresa e che almeno per cinque anni abbia ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente.

Il Presidente Onorario è una carica onorifica gratuita, partecipa di diritto e con voto consultivo ai lavori del Consiglio direttivo come membro aggiuntivo agli eletti.

Art. 16

(Composizione della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta da:

- Il Presidente;
- Tre membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, tra i quali il Vicepresidente;
- Il segretario dell'Associazione.

Art. 17

(Convocazione della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva:

- è convocata dal Presidente;
- si riunisce almeno ogni 2 mesi;
- è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
- le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti;
- i Membri della Giunta Esecutiva dispongono di un voto ciascuno ad esclusione del Segretario che ha solo voto consultivo;
- in caso di parità, il voto di chi presiede è determinante. Non sono ammesse deleghe.

Dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni di Giunta Esecutiva il membro eletto viene automaticamente considerato decaduto ed il membro in sostituzione dovrà essere nominato tra i membri del Consiglio direttivo in carica.

Art. 18

(Competenze della Giunta Esecutiva)

Alla Giunta Esecutiva spetta:

- 1) curare l'applicazione delle norme statutarie e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- 3) deliberare in materia di carattere patrimoniale e finanziario per quanto eccede l'ordinaria amministrazione, con ratifica del Consiglio Direttivo;
- 4) redigere i rendiconti finanziari o bilanci annuali;
- 5) costituire commissioni per la trattazione di particolari problemi, tenuto conto del parere del Consiglio Direttivo;
- 6) vigilare sul funzionamento degli Organi associativi periferici;
- 7) stipulare apposito contratto di collaborazione con il Segretario dell'Associazione;
- 1) designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed Organi simili,
- 2) deliberare le linee programmatiche in materia sindacale, formativa, contrattuale, fiscale, tributaria, assistenziale, creditizia;
- 1) assumere ogni altro provvedimento che non sia di competenza specifica di altri Organi Statutari.
- 2) accogliere o respingere le domande di iscrizione degli aspiranti soci;

Art. 19

(Il segretario)

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e funge anche da direttore.

Il Segretario dell'Associazione:

- attua le deliberazioni politiche, tecniche ed organizzative del Congresso Provinciale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
 - sovrintende agli uffici dell'Associazione ed è responsabile dell'andamento degli uffici, nonché del personale;
 - assume e licenzia il personale, fissandone la retribuzione previo il parere della Giunta Esecutiva;
 - esamina tutti i problemi relativi al personale che dovranno poi essere sottoposti alla Giunta Esecutiva;
- provvede all'opera di coordinamento per la omogeneità della presenza dell'Associazione nel territorio;
- garantisce la presenza e la partecipazione dell'Associazione nel mondo esterno.

Art. 20

(il collegio dei garanti)

Il Collegio dei Garanti è nominato dal Congresso Provinciale e dura in carica con le stesse modalità del Consiglio direttivo.

Ha il compito di collegio arbitrale e decide con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga all'interno dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia. E composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e da due membri supplenti per un totale di cinque componenti.

Art. 21

(il collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri ed è nominato dal Congresso Provinciale con le stesse modalità di durata previste per il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

T I T O L O I V

Art. 22

(assemblee di categoria)

L'Assemblea di Categoria comprende tutti gli artigiani associati esercenti una delle attività comprese nella similare categoria di mestiere che abbia almeno 30 iscritti o secondo diversa determinazione deliberata dalla Giunta esecutiva.

Le categorie di mestiere sono riconosciute, su proposta della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo, in relazione all'importanza del mestiere, alla affinità dei mestieri ed al numero degli associati che li esercitano.

I componenti di ogni Categoria aventi i limiti previsti, in sede di Assemblea di categoria, provvedono alla nomina di un Presidente di Categoria e di un direttivo, con votazione a scrutinio segreto il rappresentante eletto sarà delegato al Congresso di cui all'Art. 8.

Art. 23

(funzionamento delle categorie)

Le Assemblee di Categoria saranno convocate dal proprio Presidente almeno una volta all'anno. Dette Assemblee potranno essere convocate anche dal Presidente dell'Associazione, sentita la Giunta Esecutiva.

Le relative convocazioni dovranno avvenire a mezzo invito spedito in tempo utile o a mezzo avviso sulla stampa.

In prima convocazione le Assemblee saranno valide con la partecipazione di almeno la metà più uno

degli aderenti alla Categoria ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Ciascun aderente avrà diritto ad un voto e sarà ammessa la delega scritta ad un altro aderente, fermo restando che ogni aderente non potrà disporre di più di due deleghe.

Dette Assemblee sono presiedute, di norma dai rispettivi Presidenti di Categoria. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, con maggioranza libera.

T I T O L O V

Art. 24

(organizzazione territoriale)

Sono costituite le Sezioni Mandamentali.

Le Sezioni mandamentali sono costituite con delibera della Giunta Esecutiva che ne fissa i limiti territoriali, nonché le condizioni operative per l'assistenza ed il servizio sul territorio degli associati.

L'Assemblea di Sezione Mandamentale potrà nominare, a sua discrezione, due o più persone per costituire un Direttivo locale.

L'Assemblea di Sezione Mandamentale dovrà essere convocata dal presidente di Mandamento almeno una volta all'anno.

Possono partecipare all'Assemblea Mandamentale tutti i soci dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Pavia aventi sede nel territorio del Mandamento.

Le relative convocazioni dovranno avvenire a mezzo invito spedito in tempo utile o a mezzo avviso sulla stampa.

In prima convocazione le Assemblee saranno valide con la partecipazione di almeno la metà più uno degli iscritti del mandamento ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ciascun iscritto potrà farsi rappresentare da altro iscritto o da un proprio familiare collaboratore. Ogni iscritto avrà il diritto ad un voto e sarà ammessa la delega scritta ad un altro socio, fermo restando che ogni socio non potrà disporre di più di due deleghe.

Dette assemblee sono presiedute, di norma, dal presidente del Mandamento.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Il Presidente Mandamentale potrà farsi coadiuvare, nell'espletamento delle funzioni organizzative del Mandamento, da collaboratori esterni, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva.

Il requisito minimo per essere considerato mandamento sono 200 iscritti nell'area di competenza. Il mandamento esprime un delegato al Congresso di cui all'art. 8 del presente statuto ogni 100 iscritti.

TITOLO VI

Art. 25

(inviti)

Possono essere invitati alle riunioni degli Organi dell'Associazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati esperti, tecnici, personalità che, di volta in volta, si ritenga opportuno.

Art. 26

(durata delle cariche)

Tutti i membri eletti negli Organismi previsti dal presente Statuto, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Per il loro mandato i Consiglieri hanno diritto ad un compenso ed ad un rimborso delle spese nelle quali incorrono nell'espletamento dei loro compiti per il funzionamento dell'Associazione, rimborsi e compensi, che saranno deliberati dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO VII

Art. 27

(contributi associativi)

Per la vita dell'Associazione sono previsti contributi associativi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché corrispettivi per i servizi di cui all'art. 2, donazioni, contributi di ogni genere e lasciti.

Il versamento può essere fatto con le seguenti modalità:

1. a mezzo degli Enti Pubblici convenzionati;
2. a mezzo Cassa della Sede provinciale;
3. a mezzo Banca.

TITOLO VIII

Art. 30

(patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e Provincia è costituito dai proventi dei contributi associativi, dai corrispettivi per i servizi, dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o ad ogni legittimo titolo, divengono di proprietà dell'Associazione.

Vengono istituiti conti correnti bancari eostali e la firma degli atti conseguenti spetta al Presidente c/o al Segretario dell'Associazione, disgiuntamente secondo le delibere della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo.

TITOLO IX

Art. 31

(esercizio sociale – bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno la Giunta esecutiva deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, lo stesso deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

Art. 32

(distribuzione di utili)

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre associazioni aventi finalità analoghe, facenti parte, per legge, per statuto o per regolamento, della medesima e unitaria struttura.

T I T O L O X

Art. 33

(scioglimento dell'associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso Provinciale, solo su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la detenzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio deve venire comunque devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34

(rinvio alle norme di legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, hanno valore le disposizioni del codice civile e delle altre norme di legge.